

Regola generale: salario AVS = salario PEAN

I contributi PEAN sono calcolati in base al salario determinante, ossia il salario soggetto all'obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF (2011: 126 000 franchi all'anno)

Obbligo contributivo PEAN

- Apprendisti in età AVS
- Cottimisti non indipendenti
- Ausiliari
- Stagisti
- Beneficiari di una rendita PEAN che percepiscono un salario nei limiti del guadagno consentito in imprese sottoposte al CCL PEAN.
- Le persone che hanno raggiunto l'età ordinaria AVS beneficiano di una franchigia AVS di 1400 franchi al mese o 16 800 franchi all'anno. Sugli importi che superano questa franchigia e che sono inferiori al limite massimo LAINF si pagano i contributi PEAN.
- Prestazioni IPG
- Retribuzione di ore supplementari e indennità di vacanza

Esenzione dall'obbligo contributivo PEAN

- Guadagni fino a 2300 franchi per impresa all'anno, se il lavoratore non chiede espressamente che vengano versati i contributi.
- Indennità giornaliera per malattia e infortunio
- Dirigenti

Eccezione

- Sulle indennità giornaliera AI si pagano i contributi AVS, ma non i contributi PEAN.